



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 24

Seduta pubblica

OGGETTO: ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaquindici addì sedici del mese di giugno alle ore 20:00 in Bibbiano, nella sede municipale. In seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e nel tempo prescritti dalla Legge e Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno.

All'appello risultano

1	CARLETTI ANDREA	presente
2	BARTOLI TANIA	presente
3	CAGNI VALENTINA	presente
4	CATELLANI SIMONE	assente
5	CHIERICI ROBERTA	presente
6	DEVINCENZI SARA	assente
7	FARIOLI CHRISTIAN	presente
8	MENOZZI GABRIELE	presente
9	PADERNA ANNAMARIA	presente
10	VENESSELLI MATTIA	presente
11	VERGALLO MAURIZIO	presente
12	VIOLI FULVIO	presente
13	ZUELLI VANNA	presente

Risultano presenti gli assessori non consiglieri: Catellani Emillo, Bellelli Loretta, Curti Matteo.

Hanno giustificato l'assenza i Sigg.: Catellani Simone, Devincenzi Sara.

Assiste Il Segretario comunale Dott.ssa Francesca Cerminara la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presidente Sig. Andrea Carletti.

Scrutatori Sigg.ri: Chierici Roberta, Paderna Annamaria, Zuelli Vanna.



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

Delibera n. 24 del 16/06/2015

OGGETTO: ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015 - APPROVAZIONE

Il dibattito consiliare del presente punto costituirà, una volta trascritto, parte integrante della delibera di approvazione del verbale dell'intera seduta del 16.06.2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014) istituisce, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta unica comunale (IUC), composta dall'Imposta municipale propria (IMU), dalla Tassa sui rifiuti (TARI), e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- le disposizioni che disciplinano il Tributo per i servizi indivisibili sono contenute nei commi 669 e seguenti dell'art. 1, della L. 27/12/2013, n. 147;
- ai sensi del comma 669 dell'art. 1, della L. 27/12/2013, n. 147, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ed eccezione in ogni caso dei terreni agricoli;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.lgs. n. 446/97, in tema di potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile alla TASI in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 702, della L. n. 147/2013;

DATO ATTO che:

- la lettera b) del comma 682, dell'art. 1, della L. n. 147/2013, prevede che con Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- il comma 683 dell'art. 1, della L. n. 147/2013, dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ... le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b) del comma 682, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia, e della destinazione degli immobili;

STABILITO che per servizi indivisibili comunali si possono intendere, in linea generale, servizi, prestazioni, attività, opere, non a domanda individuale, dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo pro-capite;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Interno del 13/5/2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 è stato differito al 30 luglio 2015;

VISTI:

- la normativa in tema di Imposta municipale propria (IMU) di cui di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
- il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 27/04/2012, e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 5/8/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI, e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 5/8/2014, con la quale, per l'anno 2014:

- sono stati individuati i servizi indivisibili coi relativi costi alla cui copertura viene destinata l'applicazione della TASI;
- sono state determinate le aliquote e le detrazioni della TASI;

CONSIDERATO che si rende necessario definire per l'anno 2015 i servizi indivisibili alla cui copertura viene destinata l'applicazione della TASI;

RITENUTO pertanto per l'anno 2015 di individuare i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura viene destinata l'applicazione della TASI:

DESCRIZIONE SERVIZI INDIVISIBILI	SPESE PREVISTE 2015
Servizio di manutenzione stradale	€ 22.500,00
Servizi di manutenzione del verde pubblico	€ 79.700,00
Servizi di manutenzione delle fognature	€ 2.500,00
Servizio Biblioteca e attività culturali	€ 108.000,00
Servizio di spazzamento e rimozione neve dall'abitato	€ 64.042,00



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

Servizio di gestione e di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica	€ 232.915,74
Servizio di ricovero e custodia cani	€ 41.300,00
Distributore acqua potabile	€ 1.500,00
Servizio di polizia municipale e protezione civile	€ 105.703,36
Servizio di anagrafe, URP, stato civile, demografici ed elettorale	€ 110.596,50
Servizio socio-assistenziale, integrato e SAP	€ 524.552,18
TOTALE	1.293.309,78

DATO ATTO che:

- il comma 676 dell'art. 1, della L. n. 147/2013, prevede che l'aliquota di base della TASI è pari allo 0,1 %, e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 dell'art. 1, della L. n. 147/2013, dispone che, con medesima deliberazione di cui al comma 676, il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 1,06 % e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il medesimo comma 677 stabilisce che, anche per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere lo 0,25 % e che nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del medesimo comma, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,08 %, purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
- il comma 678 dell'art. 1, della L. n. 147/2013, dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dello 0,1 %;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale, in approvazione in data odierna, con la quale si intendono confermate le aliquote dell'IMU e le disposizioni stabilite per l'anno 2014 con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 5/8/2014 per le varie fattispecie imponibili, e si prevede altresì un'aliquota IMU ridotta pari allo 0,46 % relativamente ai fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze concessi in locazione a nuclei familiari in condizione di vulnerabilità e che si trovano in uno stato di emergenza abitativa o che sono senza casa;



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

CONSIDERATO che si rende necessario definire per l'anno 2015 le aliquote della TASI, tenuto conto dei tagli e delle risorse del federalismo fiscale, nel rispetto della legge, e nella salvaguardia degli equilibri generali di bilancio;

RITENUTO pertanto per l'anno 2015 di definire le aliquote della TASI, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili, confermando le aliquote stabilite per l'anno 2014 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 5/8/2014, prevedendo in sostanza quanto segue:

	ALIQUOTE TASI 2015	RAFFRONTO ALIQUOTE IMU 2015
<p>1) Aliquota per l'abitazione principale (diversa dalla categoria catastale A/1 A/8 A/9) e relative pertinenze.</p> <p>Ai fini TASI, si considerano abitazione principale e relative pertinenze gli stessi fabbricati così come definiti ai sensi dell'IMU. Per pertinenze si intendono quei fabbricati classificati nelle cat. catastali C2 C6 C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria.</p> <p>Si precisa che ci si riferisce anche:</p> <ul style="list-style-type: none">a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;b) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;c) all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;d) ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;e) alle altre fattispecie ad essa assimilate per legge e per Regolamento comunale IMU.	0,33 %	<i>esente</i>
<p>2) Aliquota per l'abitazione principale categoria catastale A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze.</p>	0,0 %	0,60 %
<p>3) Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214.</p>	0,10 %	<i>esente</i>
<p>4) Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, di cui all'art. 13, comma 9-bis del D.L. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011.</p>	0,25 %	<i>esente</i>
<p>5) Aliquota per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008.</p>	0,10 %	<i>esente</i>



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

6) Aliquota per i fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze concessi in locazione a canone concertato (L. n. 431/1998).	0,0 %	0,76 %
7) Aliquota fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze concessi in locazione a nuclei familiari in condizione di vulnerabilità e che si trovano in uno stato di emergenza abitativa o che sono senza casa.	0,0 %	0,46 %
8) Aliquota per terreni agricoli.	esente	0,98 %
9) Aliquota per gli immobili cat. A10, catt. B, catt. C1 C3 C4 C5, catt. D, catt. E, aree fabbricabili, che non rientrano nelle eccezioni di cui ai punti precedenti.	0,0 %	0,98 %
10) Aliquota per i fabbricati ad uso abitazione c.d. "seconde case" (abitazioni tenute a disposizione, abitazioni vuote, abitazioni locate che non rientrano nelle fattispecie di cui ai punti 6 e 7 precedenti, abitazioni concesse in comodato, in generale tutti i fabbricati di cui alla cat. catastale A che non rientrano nelle eccezioni di cui ai punti precedenti), e per tutti i fabbricati classati nelle categorie catastali C2 C6 C7 che non rientrano nelle eccezioni di cui ai punti precedenti.	0,0 %	1,06 %

CONSIDERATO che:

- l'aumento dell'aliquota TASI dello 0,08 %, previsto dal comma 677 dell'art. 1, della L. n. 147/2013, è stato applicato solamente all'abitazione principale (diversa dalla categoria catastale A/1 A/8 A/9) e relative pertinenze;
- relativamente a tale fattispecie di immobili, al fine di generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, sono state elaborate delle detrazioni differenziate per fasce di rendita catastale;
- tali detrazioni differenziate, che diminuiscono all'aumentare della rendita catastale fino ad azzerarsi, hanno lo scopo di ridurre l'impatto della TASI rispetto all'applicazione dell'IMU;

RITENUTO pertanto per l'anno 2015 di determinare le seguenti detrazioni, confermando le detrazioni stabilite per l'anno 2014 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 5/8/2014, applicabili all'abitazione principale (diversa dalla categoria catastale A/1 A/8 A/9) e relative pertinenze, in relazione alle fasce di rendita catastale, come da prospetto seguente:

CLASSI DI RENDITA CATASTALE	DETRAZIONE TASI
Si precisa che le classi di rendita sono per immobile adibito ad abitazione principale (diversa dalla categoria catastale A/1 A/8 A/9) comprese le relative pertinenze. La rendita catastale è quella non rivalutata. La classe di rendita si individua senza fare riferimento alla percentuale posseduta.	Si precisa che la detrazione è applicabile solo all'abitazione principale (diversa dalla categoria catastale A/1 A/8 A/9) e relative pertinenze. La detrazione è per classe di rendita e non progressiva per scaglioni. Si detrae dall'imposta complessivamente dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportandola al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

inferiore/uguale a 275 €	€ 128
maggiore di 275 € e inferiore/uguale a 300 €	€ 121
maggiore di 300 € e inferiore/uguale a 325 €	€ 114
maggiore di 325 € e inferiore/uguale a 350 €	€ 107
maggiore di 350 € e inferiore/uguale a 375 €	€ 100
maggiore di 375 € e inferiore/uguale a 400 €	€ 92
maggiore di 400 € e inferiore/uguale a 425 €	€ 85
maggiore di 425 € e inferiore/uguale a 450 €	€ 78
maggiore di 450 € e inferiore/uguale a 475 €	€ 71
maggiore di 475 € e inferiore/uguale a 500 €	€ 64
maggiore di 500 € e inferiore/uguale a 525 €	€ 57
maggiore di 525 € e inferiore/uguale a 550 €	€ 50
maggiore di 550 € e inferiore/uguale a 575 €	€ 42
maggiore di 575 € e inferiore/uguale a 600 €	€ 35
maggiore di 600 € e inferiore/uguale a 625 €	€ 28
maggiore di 625 € e inferiore/uguale a 650 €	€ 21
maggiore di 650 € e inferiore/uguale a 675 €	€ 14
maggiore di 675 € e inferiore/uguale a 700 €	€ 7
maggiore di 700 €	€ 0

DATO ATTO che, con le aliquote e le detrazioni così definite, la copertura dei costi per i servizi indivisibili finanziati con la TASI è pari a circa il 59 %, e che pertanto il residuo 41 % è coperto con altre entrate di fiscalità generale comunale;

RICORDATO che:

- in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 688 dell'art. 1 della L. n. 147/2013: "... Il versamento della TASI e' effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. ... Il versamento della prima rata della TASI e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a congruaggio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico ...; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I Comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. ...";
- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214, al comma 15 dispone che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta



Comune di Bibbiano

Provincia di Reggio Emilia

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti della IUC;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, e dell'art. 15 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 14/2/2013;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile

Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

consiglieri presenti	n. 11
consiglieri votanti	n. 11
consiglieri astenuti	n. 0
voti contrari	n. 3 (Christian Farioli Gruppo “Centrodestra per Bibbiano”; Annamaria Paderna, Maurizio Vergallo Gruppo “Bibbiano Bene Comune)
voti favorevoli	n. 8

DELIBERA

tenuto conto di tutto quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, per l'anno 2015

1. di individuare i seguenti servizi indivisibili coi relativi costi alla cui copertura viene destinata l'applicazione della TASI:



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

DESCRIZIONE SERVIZI INDIVISIBILI	SPESE PREVISTE 2015
Servizio di manutenzione stradale	€ 22.500,00
Servizi di manutenzione del verde pubblico	€ 79.700,00
Servizi di manutenzione delle fognature	€ 2.500,00
Servizio Biblioteca e attività culturali	€ 108.000,00
Servizio di spazzamento e rimozione neve dall'abitato	€ 64.042,00
Servizio di gestione e di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica	€ 232.915,74
Servizio di ricovero e custodia cani	€ 41.300,00
Distributore acqua potabile	€ 1.500,00
Servizio di polizia municipale e protezione civile	€ 105.703,36
Servizio di anagrafe, URP, stato civile, demografici ed elettorale	€ 110.596,50
Servizio socio-assistenziale, integrato e SAP	€ 524.552,18
TOTALE	1.293.309,78

2. di stabilire le seguenti aliquote TASI destinate al finanziamento dei servizi indivisibili e dei relativi costi, confermando le aliquote previste per l'anno 2014 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 5/8/2014:

	ALIQUOTE TASI 2015
<p>1) Aliquota per l'abitazione principale (diversa dalla categoria catastale A/1 A/8 A/9) e relative pertinenze.</p> <p>Ai fini TASI, si considerano abitazione principale e relative pertinenze gli stessi fabbricati così come definiti ai sensi dell'IMU. Per pertinenze si intendono quei fabbricati classificati nelle cat. catastali C2 C6 C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria.</p> <p>Si precisa che ci si riferisce anche:</p> <ul style="list-style-type: none">a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;b) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;c) all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate	0,33 %



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;	
d) ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;	
e) alle altre fattispecie ad essa assimilate per legge e per Regolamento comunale IMU.	
2) Aliquota per l'abitazione principale categoria catastale A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze.	0,0 %
3) Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214.	0,10 %
4) Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, di cui all'art. 13, comma 9-bis del D.L. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011.	0,25 %
5) Aliquota per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008.	0,10 %
6) Aliquota per i fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze concessi in locazione a canone concertato (L. n. 431/1998).	0,0 %
7) Aliquota fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze concessi in locazione a nuclei familiari in condizione di vulnerabilità e che si trovano in uno stato di emergenza abitativa o che sono senza casa.	0,0 %
8) Aliquota per terreni agricoli.	esente
9) Aliquota per gli immobili cat. A10, catt. B, catt. C1 C3 C4 C5, catt. D, catt. E, aree fabbricabili, che non rientrano nelle eccezioni di cui ai punti precedenti.	0,0 %
10) Aliquota per i fabbricati ad uso abitazione c.d. "seconde case" (abitazioni tenute a disposizione, abitazioni vuote, abitazioni locatate che non rientrano nelle fattispecie di cui ai punti 6 e 7 precedenti, abitazioni concesse in comodato, in generale tutti i fabbricati di cui alla cat. catastale A che non rientrano nelle eccezioni di cui ai punti precedenti), e per tutti i fabbricati classati nelle categorie catastali C2 C6 C7 che non rientrano nelle eccezioni di cui ai punti precedenti.	0,0 %

3. di stabilire le seguenti detrazioni TASI, confermando le detrazioni previste per l'anno 2014 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 5/8/2014, applicabili all'abitazione principale (diversa dalla categoria catastale A/1 A/8 A/9) e relative pertinenze:

CLASSI DI RENDITA CATASTALE	DETRAZIONE TASI
-----------------------------	-----------------



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

Si precisa che le classi di rendita sono per immobile adibito ad abitazione principale (diversa dalla categoria catastale A/1 A/8 A/9) comprese le relative pertinenze. La rendita catastale è quella non rivalutata. La classe di rendita si individua senza fare riferimento alla percentuale posseduta.	Si precisa che la detrazione è applicabile solo all'abitazione principale (diversa dalla categoria catastale A/1 A/8 A/9) e relative pertinenze. La detrazione è per classe di rendita e non progressiva per scaglioni. Si detrae dall'imposta complessivamente dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportandola al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
inferiore/uguale a 275 €	€ 128
maggiore di 275 € e inferiore/uguale a 300 €	€ 121
maggiore di 300 € e inferiore/uguale a 325 €	€ 114
maggiore di 325 € e inferiore/uguale a 350 €	€ 107
maggiore di 350 € e inferiore/uguale a 375 €	€ 100
maggiore di 375 € e inferiore/uguale a 400 €	€ 92
maggiore di 400 € e inferiore/uguale a 425 €	€ 85
maggiore di 425 € e inferiore/uguale a 450 €	€ 78
maggiore di 450 € e inferiore/uguale a 475 €	€ 71
maggiore di 475 € e inferiore/uguale a 500 €	€ 64
maggiore di 500 € e inferiore/uguale a 525 €	€ 57
maggiore di 525 € e inferiore/uguale a 550 €	€ 50
maggiore di 550 € e inferiore/uguale a 575 €	€ 42
maggiore di 575 € e inferiore/uguale a 600 €	€ 35
maggiore di 600 € e inferiore/uguale a 625 €	€ 28
maggiore di 625 € e inferiore/uguale a 650 €	€ 21
maggiore di 650 € e inferiore/uguale a 675 €	€ 14
maggiore di 675 € e inferiore/uguale a 700 €	€ 7
maggiore di 700 €	€ 0

- di dare atto che, con le aliquote e le detrazioni così definite, la copertura dei costi per i servizi indivisibili finanziati con la TASI è pari a circa il 59 %, e che pertanto il residuo 41 % è coperto con altre entrate di fiscalità generale comunale;
- di dare atto altresì che le suddette deliberazioni saranno valide anche per gli anni successivi nel caso di assenza di variazioni.

Con successiva e separata votazione,

Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

consiglieri presenti n. 11

consiglieri votanti n. 11

consiglieri astenuti n. 0

voti contrari n. 3 (Christian Farioli Gruppo "Centrodestra per Bibbiano"; Annamaria Paderna, Maurizio Vergallo Gruppo "Bibbiano Bene Comune)



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

voti favorevoli n. 8

DELIBERA

la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m. stante la necessità cogente di provvedere all'imminente approvazione del Bilancio previsionale 2015, con contestuale approvazione del programma triennale 2015-2017 e dell'elenco annuale 2015.

PARERE DEL REVISORE

Oggi 9 giugno 2015, il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Bibbiano ha esaminato la proposta di delibera avente ad oggetto "Aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015 - Approvazione", ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. 267/2000.

Per tale proposta il Revisore, dopo aver preso visione:

- ◆ della normativa vigente;
- ◆ della proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale;
- ◆ del parere favorevole di regolarità tecnica;
- ◆ del parere favorevole di regolarità contabile;
- ◆ della documentazione richiesta;

tenuto conto

- che l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 prevede, fra gli altri, che il revisore rilasci specifico parere in materia di applicazione dei tributi locali;

il Revisore esprime parere

FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 relativamente a:

- osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'Ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del Tuel, dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1 degli enti locali;
- congruità, coerenza esterna ed interna, attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi;

invita l'Amministrazione comunale

ad allegare il presente parere alla documentazione da consegnare per la discussione e l'approvazione della proposta di deliberazione.

Bibbiano, 9 giugno 2015.

Il Revisore dei Conti



COMUNE DI BIBBIANO
PROTOCOLLO GENERALE
N.0006230 - 10.06.2015
CAT. I CLASSE 6 ARRIVO

Uffici:Rag.



COMUNE DI BIBBIANO

Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DI C.C. N. _____ DEL _____

OGGETTO: ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015 - APPROVAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 49 DELLA LEGGE 18/08/2000 N. 267:

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

BIBBIANO, Li _____

FIRMA *Summi Pado*

AI SENSI DELL'ART. 49 DELLA LEGGE 18/08/2000 N. 267:

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

BIBBIANO, Li _____

FIRMA *Summi Pado*



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DI C.C. N. ____ DEL 16/06/2015

OGGETTO: ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO
2015 - APPROVAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/08/2000 N: 267:

**FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO ED AFFARI
FINANZIARI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

BIBBIANO, LI 10/06/2015

Paola Mussini

**FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
CONTABILE**

BIBBIANO, LI 10/06/2015

Paola Mussini



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente
Andrea Carletti

Il Segretario
Francesca Cerminara

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio nel sito istituzionale accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, L. 69/2009) per restarvi 15 giorni consecutivi a partire dal 09/07/2015 al 24/07/2015 ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Bibbiano, li 09/07/2015

Il Segretario
Francesca Cerminara